



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA  
N.100070000089 CARTA FIDEURAM PLATINO**

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Fideuram Platino tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva n°100070000089.

**PARTE I CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Base dell'Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

**Art. 2 - Definizioni Generali**

**ASSICURAZIONE** il contratto di assicurazione

**POLIZZA** il documento che prova l'assicurazione

**CONTRAENTE** il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione

**ASSICURATO** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**BENEFICIARIO** il soggetto designato dall'Assicurato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato stesso

**IMPRESA/SOCIETA'** Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

**PREMIO** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**RISCHIO** la possibilità che si verifichi il sinistro

**SINISTRO** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

**INDENNIZZO** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro

**INFORTUNIO** è considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio assicurato.

**MALATTIA** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.

**Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione**

Come specificato nell'allegato 3 Condizioni di Assicurazione delle Coperture della Polizza Collettiva 100070000089, la presente Polizza Collettiva è stata stipulata per conto degli Assicurati, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1891 del Codice Civile, ai fini di assicurare i seguenti rischi:

Sezione 1 - Garanzia Danni da collisione

Sezione 2 - Garanzia Ritardo viaggio/Perdita della coincidenza

Sezione 3 - Garanzia Ritardo/Perdita del bagaglio

Sezione 4 - Garanzia Protezione acquisti

Sezione 5 - Garanzia Annullamento viaggio

Sezione 6 - Garanzia Infortuni di viaggio

**Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo**

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche per i titolari della Carta Fideuram Platino distribuite dalle Banche del gruppo Intesa San Paolo che ne abbiano fatto richiesta con specifico modulo debitamente compilato e sottoscritto. Il Contraente intestatario della polizza si impegna a pagare il premio anche per conto delle altre Banche del Gruppo.

**Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato**

Per le carte emesse dal 01/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata a condizione che i premi di assicurazione siano regolarmente pagati, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.

**La compagnia anche dopo il recesso si impegna a mantenere la copertura fino alla scadenza annua contrattuale della carta.**



**Art. 6 - Premio di Assicurazione.**

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

**Art. 7 - Circostanze del Rischio**

**a) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione o sulla quantificazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1983 e 1894 del Codice Civile).

**b) Aggravamento del rischio**

la Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice civile).

**Art. 8 - Periodo per effettuare la Denuncia.**

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

**L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo In caso di sinistro si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.**

**Art. 9 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente**

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia relativa alla presente polizza è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

## **PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE**

### **GARANZIA 1. DANNI DA COLLISIONE**

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 . Garanzie

Sezione 3 : Condizioni generali

**Sezione 1. Dichiarazioni**

Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA FIDEURAM PLATINO, a condizione che le rispettive spese siano state addebitate sul conto CARTA FIDEURAM PLATINO.

**Sezione 2. Garanzie**

**1. Indennizzi**

A condizione che abbia pagato il noleggio del veicolo con la propria carta per un periodo complessivo non superiore a 31 giorni, il titolare beneficerà della copertura assicurativa in caso di danni materiali subiti dal veicolo noleggiato o in caso di furto dello stesso.

In caso di danni materiali al veicolo noleggiato ovvero di furto dello stesso, indipendentemente dal fatto che vi siano terzi identificati, responsabili o meno, l'assicurazione copre i costi sostenuti per riparare il veicolo o ripristinarne le condizioni originarie entro i seguenti limiti:

- l'importo della franchigia prevista nel contratto di noleggio quando l'Assicurato rifiuti l'assicurazione del noleggiatore, laddove il noleggiatore garantisca la copertura dei danni ai veicoli ai sensi di un altro contratto per una somma superiore a tale franchigia, ovvero
- l'importo della franchigia non rimborsabile prevista nel contratto di noleggio quando l'Assicurato accetti l'assicurazione della società di noleggio, laddove la società di noleggio garantisca la copertura dei danni ai veicoli per un importo eccedente tale franchigia in virtù di un'altra polizza.

La presente copertura è prestata al titolare senza alcuna formalità nonché alle persone che viaggiano con il titolare e sono alla guida del veicolo noleggiato, a condizione che i loro nomi siano stati preventivamente riportati sul contratto di noleggio.



**Per usufruire della copertura assicurativa, il titolare deve:**

- soddisfare i criteri di guida previsti dalla società di noleggio, dalle leggi vigenti o dalla giurisdizione locale;
- guidare il veicolo noleggiato in conformità delle clausole del contratto di noleggio stipulato con la società di noleggio;
- noleggiare il veicolo presso una società di noleggio professionale, ovvero mediante contratto di noleggio regolarmente redatto;
- il(i) nome(i) del(dei) conducente(i) dovrà(nno) essere riportato(i) in maniera leggibile sul contratto di noleggio.

L'indennità per sinistro sarà comunque limitata a € 10.000,00 per sinistro.

La Società assicuratrice interverrà entro i limiti di tale importo previa detrazione di una franchigia di € 75 per sinistro. Qualora il costo della riparazione o della sostituzione sia superiore a € 75,00 sarà rimborsato l'intero importo fino a un massimo di € 10.000,00.

## **2. Condizioni**

**Per beneficiare automaticamente della copertura il titolare deve:**

- comunicare il numero della sua carta, debitamente registrato per iscritto o in forma elettronica con indicazione della data da parte della società di noleggio;

• Per beneficiare automaticamente della copertura, il titolare deve: pagare il costo di noleggio dell'auto con la sua CARTA FIDEURAM PLATINO

### **Cessazione della copertura**

La copertura cessa nel momento in cui il titolare restituisce il veicolo preso a noleggio, le chiavi e il libretto di circolazione al termine del periodo di noleggio, che non dovrà superare i 31 giorni.

## **3. Esclusioni**

**Sono esclusi dalla presente assicurazione soltanto:**

- i danni causati da guerra civile, atti del nemico, insurrezione, rivoluzione, confisca e rimozione dei veicoli da parte delle autorità di polizia, ovvero successivi alla requisizione dei veicoli;
- i danni causati dall'usura del veicolo, da un difetto di fabbrica, nonché qualsiasi danno intenzionale;
- le spese non attinenti alla riparazione o alla sostituzione del veicolo (ad eccezione dei costi di rimozione, che dovranno essere comprovati da fattura).

**È escluso il noleggio dei seguenti veicoli:**

- AC Cobra, Acura, ARO, Aston Martin, Audax, AUDI (serie S4, S6, A8, S8), Bentley, Auto Berkeley, BMW (M3, 5351, 5401, M5, serie 7 e 8), Brik1 in, Bugatti, Cadillac, Caterham, Chevrolet corvette, Chrysler (Viper, Stealth), Coste, Daimler, De Lorean, De Tomaso, Donkervoort, Eagle, Excalibur, Ferrari, Geo, Gillet, Ginetta, GMC, Graham Paige, GTM, Holden HONDA NSX, Hudson, Hummer, Imola, Infiniti, Intermecanica, International Harvester, Isdera, Jaguar, Jeep, Jensen, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Lotus, Maserati, Mac Laren, Mercedes Benz (classi E, S, SL), Mikrus, Mopar, Morgan, Mega, Packard, Pierce Arrow, Porsche, Renault Spider, autovetture Riley, Rolls Royce, Stallion, Studebaker, Tucker, TVR, Venturi, Volvo (modelli 570 e S90), Wiesmann, veicoli utilitari Chevrolet, Kit Car (elenco al 01.01.1998);
- tutte le marche e i modelli di limousine;
- veicoli rari da collezione con oltre 20 anni di età che siano fuori produzione da più di 10 anni;
- veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate (peso totale consentito a vuoto);
- veicoli di volume superiore a 8 m3 (metri cubi) (a veicolo carico);
- veicoli noleggiati per un periodo di oltre 31 giorni consecutivi, indipendentemente dalla data in cui si verifica il sinistro;
- veicoli ricreativi: veicoli fuoristrada o con 4 ruote motrici, veicoli a 2 e 3 ruote, camper e rimorchi;
- il noleggio contemporaneo di più veicoli;
- il noleggio regolare di veicoli utilitari da utilizzare per consegne, commissioni, traslochi.

## **Sezione 3. Condizioni generali**

### **1. Procedure in caso di sinistro**

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Fideuram Platino al numero +39 02.483.22.22 a:



**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano** compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

**In caso di furto** verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia **entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro.**

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

## **GARANZIA 2. RITARDO VIAGGIO /PERDITA DELLA COINCIDENZA**

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 . Garanzie

Sezione 3 : Condizioni generali

### **Sezione 1 Dichiarazioni**

1. Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA FIDEURAM PLATINO a condizione che il costo del biglietto di viaggio all'estero ed il costo del soggiorno in una località di villeggiatura all'estero siano stati pagati con CARTA FIDEURAM PLATINO.

2. Copertura di tutti i tipi di mezzi di trasporto marittimo, terrestre o aereo che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.

### **Sezione 2 Garanzie**

#### **1. Indennizzi**

Il titolare usufruisce di una copertura massima di € 200,00 per acquisti di prima necessità, effettuati con CARTA FIDEURAM PLATINO, relativi a pasti, generi di conforto e per spese. Qualora il ritardo del viaggio o della coincidenza superi le 4 ore a causa di:

1. ritardo o cancellazione del viaggio prenotato e confermato;
2. mancata ammissione ad un viaggio prenotato e confermato a seguito di un "eccesso di prenotazione" (overbooking) in corso o annunciata prima dell'inizio;
3. perdita della coincidenza a causa del ritardo del mezzo di trasporto su cui viaggia il titolare;
4. perdita del volo a causa del ritardo (superiore a 1 ora) del mezzo di trasporto pubblico, il cui costo sia stato pagato tramite CARTA FIDEURAM PLATINO.

#### **2. Condizioni e delimitazioni**

1. Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il ritardo.
2. La massima somma indennizzabile è l'importo totale per ciascun ritardo indipendentemente dal numero di persone che viaggiano.
3. In generale si fa riferimento alla ABC WORLD AIRWAYS GUIDE per quanto riguarda gli orari del vettore programmati e confermati sul biglietto di viaggio, ovvero a qualsiasi organizzazione analoga nel settore dei trasporti marittimi o terrestri.
4. Non è ammessa alcuna richiesta di risarcimento qualora un mezzo di trasporto alternativo equivalente sia stato reso disponibile entro 4 ore dall'ora di partenza programmata o entro 4 ore dall'orario di arrivo di un effettivo volo di coincidenza.
5. Non è ammessa alcuna richiesta di risarcimento qualora gli assicurati non si presentino per il check-in in base all'itinerario fornito, salvo qualora ciò sia dovuto a scioperi.
6. Non è ammessa alcuna richiesta di risarcimento se il ritardo è dovuto a uno sciopero o a un'azione sindacale in corso o annunciata prima dell'inizio del viaggio.
7. Non è ammessa alcuna richiesta di risarcimento se il ritardo è dovuto alla sospensione dal servizio della nave o del veicolo, predisposta da qualsiasi autorità civile e di cui sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio.
8. Se il titolare non ha potuto utilizzare la carta per le spese di prima necessità, è ritenuto valido lo scontrino fiscale come prova degli acquisti effettuati.

### **Sezione 3 Condizioni generali**

#### **1. Cessazione della copertura per il singolo Assicurato**

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cessa immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;



- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dalla Società, l'Assicurato può richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

## **2. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario**

Gli indennizzi sono corrisposti direttamente al beneficiario, nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.

## **3. Procedure in caso di sinistro**

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Fideuram Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano** compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia. L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

## **GARANZIA 3. RITARDO O PERDITA DEL BAGAGLIO**

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 . Garanzie

Sezione 3 : Condizioni generali

### **Sezione 1 :Dichiarazioni**

1. Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA FIDEURAM PLATINO a condizione che il costo del biglietto di viaggio all'estero ed il costo del soggiorno in una località di villeggiatura all'estero siano stati pagati con CARTA FIDEURAM PLATINO.

2. Copertura di tutti i tipi di mezzi di trasporto marittimo, terrestre o aereo che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.

### **Sezione 2 . Garanzie**

#### **1.Indennizzi**

Il titolare usufruisce di una copertura massima di € 450,00 per spese d'emergenza, effettuate con CARTA FIDEURAM PLATINO, relative ad acquisti di vestiario e accessori di toeletta sostitutivi nel caso in cui il bagaglio, presentato al check-in in custodia della compagnia di trasporto con cui il titolare sta viaggiando, non sia recapitato entro 4 ore dall'arrivo a destinazione del titolare.

Nel caso in cui non rientri in possesso del bagaglio entro 48 ore, il titolare avrà ulteriormente diritto al rimborso di un importo massimo di € 1.000,00 a fronte dei costi summenzionati.

#### **2. Condizioni e delimitazioni**

1. Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il ritardo.

2. La massima somma indennizzabile è l'importo totale per ciascun ritardo indipendentemente dal numero di persone che viaggiano.

3. In generale si fa riferimento alla ABC WORLD AIRWAYS GUIDE per quanto riguarda gli orari del vettore programmati e confermati sul biglietto di viaggio, ovvero a qualsiasi organizzazione analoga nel settore dei trasporti marittimi o terrestri.

4. Il titolare e gli altri assicurati che eventualmente lo accompagnano devono avere adottato ogni misura ragionevole per recuperare il bagaglio.

5. La compagnia di trasporto interessata deve essere immediatamente informata in merito ad un eventuale presunto ritardo del bagaglio.

6. La confisca del bagaglio da parte delle autorità doganali o di qualsiasi autorità statale non può costituire il presupposto di una richiesta di risarcimento.





7. Le richieste di risarcimento per l'acquisto di vestiario e accessori di toeletta saranno prese in considerazione soltanto se tali acquisti sono effettuati, preferibilmente per mezzo della carta, entro 4 giorni dalla data dell'effettivo arrivo a destinazione.

8. La garanzia assicurativa cessa nel momento in cui il titolare raggiunge la destinazione finale indicata sul biglietto di viaggio.

9. Se il titolare non ha potuto utilizzare la carta per le spese di prima necessità, è ritenuto valido lo scontrino fiscale come prova degli acquisti effettuati.

### **Sezione 3 . Condizioni Generali**

#### **1. Cessazione della copertura per singolo assicurato**

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cessa immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato, tranne che in conseguenza di un errore in volontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dalla Società, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

#### **2. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario**

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario. Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.

#### **3. Denuncia di un sinistro – Obblighi dell'assicurato**

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Fideuram Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano** compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

## **GARANZIA 4. PROTEZIONE ACQUISTI**

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 . Garanzie

Sezione 3 : Condizioni generali

### **Sezione 1. Dichiarazioni**

Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA FIDEURAM PLATINO, a condizione che le rispettive spese siano state pagate con CARTA FIDEURAM PLATINO.

La garanzia, protezione acquisti; ha come beneficiario i titolari della CARTA FIDEURAM PLATINO.

### **Sezione 2 . Garanzie**

#### **1. Indennizzi**

• A condizione che il titolare abbia effettuato i propri acquisti con la sua CARTA FIDEURAM PLATINO, la Società assicuratrice rimborserà il prezzo di acquisto della merce rubata oppure, in caso di danno accidentale alla merce, i costi di riparazione della merce danneggiata inclusi i costi di trasporto del riparatore o il prezzo di acquisto della merce se non è possibile ripararla o se i costi di riparazione superano il prezzo di acquisto.

• Merce assicurata: tutta la merce acquistata, interamente o in parte, con CARTA FIDEURAM PLATINO, ad eccezione di: animali vivi, piante, denaro contante, travellers' cheque, biglietti di trasporto, titoli o strumenti non negoziabili, gioielli o gemme, viveri o bevande.

• Merce che dà diritto all'assicurazione: merce acquistata per un valore almeno pari a € 100,00.

• Decorrenza della garanzia: data di acquisto o di consegna.



- Periodo di validità della copertura: 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura.
- Massimale: € 2.200,00 per sinistro fino a un massimo di € 6.600,00 per anno/titolare.
- Delimitazione: se soltanto una parte del prezzo di acquisto è stata pagata con CARTA FIDEURAM PLATINO, l'indennizzo sarà proporzionale al prezzo totale.

## **2. Esclusioni**

**Non danno luogo a indennizzo le richieste di risarcimento relative a :**

- **Danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o da uno dei suoi familiari (coniuge, discendente o ascendenti)**
- **Collocazione impropria o scomparsa**
- **Danni superficiali o deterioramento**
- **Danni causati dall'usura o dal graduale deterioramento dovuto a erosione, corrosione, umidità o all'azione del calore o del freddo**
- **Danni dovuti a difetti di fabbrica**
- **Danni dovuti all'inosservanza delle istruzioni o raccomandazioni del produttore o del distributore per quanto riguarda l'utilizzo della merce assicurata**
- **Danni causati da reazioni o radiazioni nucleari**
- **Danni causati da guerra, guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo**
- **Danni subiti dalla merce assicurata durante il trasporto effettuato dal venditore**
- **Danni causati ai tessuti o al materiale da operazioni di pulizia o modifica**

## **Sezione 3 . Condizioni Generali**

### **Denuncia di sinistro – obblighi dell'assicurato**

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Fideuram Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano** compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

**Verbalizzare l'accaduto** alle autorità di polizia **entro le 48 ore** successive al verificarsi del Sinistro.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

L'Assicurato deve fornire all'assicuratore i seguenti documenti:

- Prova del danno.
- Originale della denuncia presentata all'autorità competente.
- Originale della fattura di acquisto o della ricevuta.
- Ricevuta che dimostri che il pagamento è stato effettuato con Carta Fideuram Platino.
- Copia dell'estratto conto bancario su cui figuri l'addebito dell'importo di acquisto.
- In caso di danno accidentale, il preventivo di riparazione originale o la fattura di riparazione originale, oppure una dichiarazione del venditore che indichi la natura del danno e attesti l'impossibilità di effettuare la riparazione.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

## **GARANZIA 5. ANNULLAMENTO VIAGGIO**

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 : Definizioni

Sezione 3 : Copertura

Sezione 4 : Esclusioni

Sezione 5 : Cessazione della copertura per il singolo Assicurato

Sezione 6 : Liquidazione degli indennizzi e beneficiario

Sezione 7 : Procedure in caso di sinistro

### **Sezione 1. Dichiarazioni**

Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA FIDEURAM PLATINO a condizione che il costo del soggiorno in una località di villeggiatura a ll' estero siano stati pagati con CARTA FIDEURAM PLATINO.

### **Sezione 2. Definizioni**

**DATA DI PARTENZA:** a) data di partenza del viaggio indicata nel contratto di viaggio;



b) data di inizio del soggiorno in una località di villeggiatura, indicata nel contratto di viaggio.

**DATA DI PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO:** Data di prenotazione dei servizi da parte di un operatore e/o un intermediario professionista.

**CONVIVENTE:** La persona che vive da lungo tempo con l'Assicurato allo stesso domicilio, in qualità di coniuge o meno.

**MALATTIA:** Problema di salute, certificato da un medico riconosciuto tale da rendere il viaggio prenotato non effettuabile per motivi medici.

**INFORTUNIO:** Lesione corporale causata da un infortunio determinato da cause non controllabili dall'Assicurato, certificata da un medico riconosciuto e tale da rendere il viaggio prenotato non effettuabile per motivi medici.

**DANNI SOSTANZIALI AGLI IMMOBILI :** Danni eccezionali e accidentali agli immobili di proprietà dell'Assicurato, determinati da cause non controllabili dall' Assicurato tali da non consentire di effettuare il viaggio prenotato.

### Sezione 3. Copertura

#### Somma assicurata

L'importo totale pagato per un viaggio e/o luogo di soggiorno, con un massimo di € 5.000,00

#### Copertura:

1. Malattia grave, infortunio, morte del titolare, del coniuge o convivente, dei figli.
2. Morte di ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, cognati, cognate, figliastri, figliastre, suoceri.
3. Danni sostanziali che richiedano assolutamente la presenza del titolare e derivanti da furto, incendio o pericoli naturali a danno:

- dell'abitazione principale e secondaria dell'Assicurato;
- dell'ufficio dell'Assicurato, quando il titolare sia il direttore o eserciti la libera professione.

Indennizzo liquidato dall'assicuratore in caso di annullamento precedente la data di partenza: 100% dell' indennità per annullamento dovuta in base al contratto di viaggio.

#### Condizioni

La presente polizza prevede un rimborso entro i limiti della suddetta somma assicurata a fronte di:

1. caparre già versate (se non recuperabili) e qualsiasi importo che l'Assicurato sia tenuto a pagare per legge in caso di annullamento del viaggio, oppure
2. una quota proporzionale di spese pagate o sostenute e non recuperabili o utilizzabili per via della riduzione della durata del viaggio, oltre a spese aggiuntive di trasporto e alloggio necessariamente sostenute per qualsiasi causa tranne che per:
  - a) Regolamento o legge statale di restrizione valutaria;
  - b) Disoccupazione (che non sia per motivi di esubero);
  - c) Riluttanza a viaggiare o a proseguire la vacanza;
  - d) Posizione finanziaria di qualsiasi Assicurato;
  - e) Mancato adempimento, da parte del tour operator o di qualsiasi fornitore di servizi di trasporto o alloggio, delle condizioni previste nella prenotazione della vacanza;
  - f) Mancato rilascio di visti.

In relazione alle circostanze summenzionate, la copertura si intende estesa al ritardo accumulato nell' itinerario prenotato in anticipo a causa di scioperi, azioni sindacali, condizioni meteorologiche avverse, difetto o guasto meccanico o sovrapprenotazione (overbooking) che interessino l'aeromobile, la nave o altro mezzo di trasporto passeggeri, a condizione che il ritardo sia di almeno 24 ore.

### Sezione 4. Esclusioni

- **Atto di autolesionismo commesso da una persona in possesso o non in possesso delle sue facoltà.**
- **Abuso di alcool, assunzione di farmaci non sotto controllo medico.**
- **Stato di ebbrezza di un Assicurato, a meno che l'Assicurato o i suoi beneficiari non dimostrino l'assenza di un legame diretto (lo stato di intossicazione sarà determinato in base alle normative vigenti nel paese in cui si è verificato l'incidente).**
- **Guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato o altre usurpazioni di potere.**
- **Radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi residuo nucleare o dalla combustione di sostanze nucleari.**
- **Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti di qualsiasi impianto o reattore nucleare o di altro complesso nucleare o relativo componente.**





- **Lesione corporale causata da infortunio o malattia il cui trattamento medico sia iniziato prima della prenotazione del viaggio.**
- **Epilessia, diabete, sviluppo di malattie congenite.**
- **Malattia cronica o pregressa dell'Assicurato, a meno che nessuna cura medica o paramedica sia stata necessaria durante il mese che ha preceduto la data di prenotazione del viaggio e nel caso in cui il medico curante ritenga che non vi siano controindicazioni per effettuare il viaggio.**
- **Infortuni o disturbi conseguenti a:**
  - **pratica dell'alpinismo su sentieri non segnati, caccia grossa, speleologia, pesca subacquea, sport da combattimento;**
  - **partecipazione a gare di qualunque tipo, prove o gare di velocità;**
  - **pratica di sport esercitati professionalmente o che comportino remunerazione, nonché allenamenti correlati.**
- **Disturbi psicologici, psicosomatici, mentali e nervosi, a meno che non richiedano un periodo di ricovero ininterrotto di almeno una settimana.**
- **Problemi legati alla gravidanza, salvo qualora il contratto di assicurazione sia stato stipulato dalla persona assicurata entro i primi tre mesi di gestazione. Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa il parto e le operazioni ad esso connesse, come pure le interruzioni volontarie della gravidanza .**
- **Insolvenza del titolare.**
- **Ritardo dovuto alle condizioni del traffico e ad altri in convenienti.**
- **Difetto e cattive condizioni dell'autovettura privata con cui si prevede di effettuare il viaggio.**
- **Costi amministrativi, costi per visti e altri costi analoghi.**

#### **Sezione 5. Cessazione della copertura per il singolo assicurato**

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dalla Società, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

#### **Sezione 6. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario**

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario. La quietanza rilasciata dalla(e) persona(e) a cui è versato l'indennizzo libererà completamente l'assicuratore dal pagare ogni altra somma. Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno dell'infortunio.

#### **Sezione 7. Denuncia di un sinistro – Obblighi dell'assicurato**

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Fideuram Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano** compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

L'Assicurato si impegna a sottoporsi, su richiesta dell'assicuratore, ad una visita medica il cui costo sarà a carico dell'assicuratore.

In caso di morte, l'Impresa ha la facoltà di subordinare il pagamento dell'indennizzo ad un esame autoptico, il cui costo sarà a suo carico.

Tutti i certificati medici, i rendiconti, le ricevute e le informazioni richiesti dagli assicuratori dovranno essere forniti nelle forme richieste dall'assicuratore e a spese del reclamante.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.



## **GARANZIA 6. INFORTUNI DI VIAGGIO**

- Sezione 1 : Dichiarazioni
- Sezione 2 : Definizioni
- Sezione 3 : Descrizione dei rischi
- Sezione 4 : Indennità per il caso di morte da infortunio
- Sezione 5 : Indennità per il caso invalidità da infortunio
- Sezione 6 : Ricerca e rimpatrio della salma
- Sezione 7 : Massimo risarcimento per titolare
- Sezione 8 : Esposizione ad eventi atmosferici e scomparsa
- Sezione 9 : Pirateria, aggressioni e terrorismo
- Sezione 10 : Esclusioni
- Sezione 11 : Esclusione generale
- Sezione 12 : Cessazione della copertura per il singolo Assicurato
- Sezione 13 : Liquidazione degli indennizzi e beneficiario
- Sezione 14 : Procedure in caso di sinistro

### **Sezione 1. Dichiarazioni**

1. Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA FIDEURAM PLATINO a condizione che il costo del biglietto di viaggio all'estero ed il costo del soggiorno in una località di villeggiatura all'estero siano stati pagati con CARTA FIDEURAM PLATINO.
2. Prospetto indennizzi
  1. a) Indennità per il caso di morte da infortunio: € 250.000,00;  
b) Indennità per il caso di invalidità da infortunio: € 250.000,00.
  2. Ricerca e/o rimpatrio della salma massima somma risarcibile: € 30.000,00 per Assicurato.
  3. Massimale aggregato per Assicurato: € 280.000,00 incluso un importo massimo di € 30.000,00 per Assicurato per la ricerca e/o il rimpatrio della salma.
3. I gruppi organizzati sono coperti fino a un massimo di € 5.000.000,00 per qualsiasi singolo infortunio.
4. La Garanzia "Infortuni di viaggio" sarà operante in relazione alla percentuale del costo del viaggio pagata tramite CARTA CORPORATE, come segue:
  - pagamento tramite CARTA FIDEURAM PLATINO meno del 50% del costo del viaggio: la garanzia "Infortuni di viaggio" non è operante;
  - pagamento tramite CARTA FIDEURAM PLATINO dal 50% al 75% del costo del viaggio: la garanzia "Infortuni di viaggio" sarà operante nella medesima percentuale del costo del viaggio pagato tramite la carta;
  - pagamento tramite CARTA FIDEURAM PLATINO dal 75% al 100% del costo del viaggio: la garanzia "Infortuni di viaggio" sarà operante al 100%.

### **Sezione 2. Definizioni**

Per **LESIONE**, nel testo della presente polizza, si intende una lesione fisica causata da un infortunio, subito dall'Assicurato nel periodo di validità della presente polizza, il quale provochi, direttamente e indipendentemente da ogni altra causa, un danno coperto dalla polizza, a condizione che tale lesione fisica sia riportata nelle circostanze e secondo le modalità descritte nella sezione "Descrizione dei rischi".

Per **PROSPETTO INDENNIZZI**, nel testo della presente polizza, si intende l'articolo 2, sezione 1, "Dichiarazioni".

Per **MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO** si intendono tutti i tipi di mezzi di trasporto che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri. Voli charter e servizi navetta sono considerati trasporto pubblico se i relativi aeromobili sono stati noleggiati da un'agenzia viaggi o da un tour operator.

Sono esclusi dall'assicurazione: aeromobili noleggiati da un Assicurato per scopi privati o di lavoro ad eccezione dei titolari di un brevetto di volo professionale che noleggino un velivolo da utilizzare durante il periodo coperto dall'estensione "soggiorno". Gli autobus rientrano nell'assicurazione se noleggiati da un'agenzia viaggi o da un tour operator.

Per **GRUPPO ORGANIZZATO** si intende un gruppo di persone che viaggiano insieme e il cui viaggio è stato organizzato da un singolo componente del gruppo interessato a tutelarne gli interessi.



### Sezione 3. Descrizione dei rischi

#### A. Trasporto

Gli indennizzi specificati nella presente polizza saranno liquidati qualora, nel periodo di validità della polizza, un Assicurato subisca un danno derivante, direttamente e indipendentemente da ogni altra causa, da una lesione fisica accidentale riportata durante un viaggio di sola andata/di ritorno o di andata e ritorno tra il luogo di partenza e la destinazione (entrambi specificati sul biglietto dell'Assicurato) nella data di acquisto del biglietto o dopo tale data, tuttavia a condizione che detta lesione sia riportata nelle circostanze specificate ai successivi punti 1, 2 o 3.

1. L'Assicurato ha riportato la lesione mentre viaggiava, in qualità di passeggero e non di pilota o membro dell'equipaggio, ovvero mentre saliva, scendeva o veniva investito da un mezzo di trasporto pubblico terrestre, marittimo, fluviale o aereo, come definito nella sezione 2 a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato pagato con CARTA FIDEURAM PLATINO.

2. L'Assicurato ha riportato o la lesione mentre viaggiava in qualità di passeggero su un mezzo di trasporto pubblico, come definito nella sezione 2, o su un taxi, oppure mentre viaggiava in qualità di conducente o passeggero di un'autovettura privata ma soltanto

a) nel caso in cui l'Assicurato fosse diretto ad un aeroporto o ad un luogo di imbarco allo scopo di salire su un aeromobile, su una nave o su un treno su cui è prestata la copertura assicurativa, oppure:

b) nel caso in cui l'Assicurato stesse tornando direttamente da un aeroporto o da un luogo di imbarco dopo essere sceso dall'aeromobile, dalla nave o dal treno.

3. L'Assicurato ha riportato la lesione mentre viaggiava in qualità di passeggero o conducente di un'autovettura a noleggio, come definita nella sezione 2 a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato pagato con CARTA FIDEURAM PLATINO.

#### B. Soggiorno all'estero

L'assicurazione decorre dalla data di partenza per un viaggio all'estero per il quale sia stato acquistato il biglietto o sia stata noleggiata l'autovettura ed è prestata fino al momento del rientro dell'Assicurato nel paese di emissione della CARTA FIDEURAM PLATINO, per una permanenza all'estero di durata massima pari a 60 giorni.

Durante un soggiorno all'estero coperto dalla polizza, la copertura contro gli infortuni è operante 24 ore al giorno.

### Sezione 4. Indennità per il caso di morte da infortunio

Indennità per il caso di morte da infortunio qualora la lesione determini la morte dell'Assicurato entro un anno dalla data dell'infortunio, l'assicuratore liquiderà l'indennità prevista per il caso di morte da infortunio e specificata al punto 2 "Prospetto indennizzi" nella sezione 1.

### Sezione 5. Indennità per il caso di invalidità da infortunio

Laddove la lesione non determini la morte dell'Assicurato ma abbia per conseguenza una qualsiasi delle seguenti menomazioni entro un anno dalla data dell'infortunio, l'assicuratore liquiderà l'importo corrispondente allo specifico danno, entro i limiti dell'indennità per invalidità da infortunio indicata al punto 2, Prospetto indennizzi - sezione 1. Se l'infortunio ha per conseguenza più danni, sarà liquidato soltanto l'importo corrispondente al danno più grave.

*Danno*

*Indennizzo*

Perdita di entrambe le mani  
Perdita di entrambi i piedi  
Perdita totale della vista da entrambi gli occhi

indennità per il caso di invalidità da infortunio

Perdita di una mano e di un piede  
Perdita di una mano e della vista da un occhio  
Perdita di un piede e della vista da un occhio

*Danno*

*Indennizzo*

Perdita di una mano  
Perdita di un piede  
Perdita totale della vista da un occhio

50% dell'indennità prevista per invalidità da infortunio

Per **PERDITA** si intende, con riferimento alla mano o al piede, la totale perdita anatomica o funzionale della mano o del piede all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia e, con riferimento all'occhio, la perdita totale e irreversibile della vista nell'occhio interessato. In caso di infortunio subito da una persona disabile, l'Assicurato avrà diritto a un indennizzo per l'eventuale aumento del grado di invalidità.

### Sezione 6. Ricerca e rimpatrio della salma

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28



I costi di ricerca e salvataggio di un Assicurato a seguito di un incidente saranno a carico degli assicuratori. Tali costi si intendono riferiti ai mezzi utilizzati dai soccorritori per trasportare l'Assicurato dal luogo di partenza fino al più vicino ospedale. Laddove l'infortunio indennizzabile abbia per conseguenza la morte, gli assicuratori garantiscono il rimborso dei costi di rimpatrio della salma. In tutti i casi il rimpatrio dovrà essere effettuato nel modo più economico e la Società rimborserà unicamente i costi normali e legittimi. L'indennità liquidata dalla Società a fronte di questa Copertura non sarà mai superiore a: € 30.000,00 per Assicurato quando è prestata la copertura di cui al punto 2 - "Prospetto indennizzi" - sezione 1.

#### **Sezione 7. Massimo risarcimento per titolare**

In nessun caso la compresenza di due o più carte o di due o più certificati di assicurazione contro gli infortuni di viaggio Master Card comporterà per la Società un'esposizione eccedente gli importi indicati nel prospetto indennizzi per qualsiasi singolo danno subito dal singolo assicurato a seguito di un infortunio coperto dalla presente polizza o da polizze di assicurazione contro gli infortuni di viaggio ovunque emesse.

Il limite di indennizzo che la Società sarà tenuto a liquidare per tutti i danni subiti da un Assicurato in conseguenza di un singolo infortunio corrisponde al massimale aggregato di cui all'art. 3 della sezione 1 "Dichiarazioni". Il massimale di esposizione in caso di morte dei figli non eccederà mai l'importo previsto dalle leggi e normative in vigore al momento dell'accettazione.

L'importo liquidabile a titolo di "indennità per il caso di morte da infortunio" - sezione 4 e l'importo liquidabile a titolo di "indennità per il caso di invalidità da infortunio" sezione 5 della presente polizza non sono cumulabili.

#### **Sezione 8. Esposizione ad eventi atmosferici e scomparsa**

Nel caso in cui, a causa di un incidente coperto dalla presente polizza, un Assicurato sia inevitabilmente esposto ad eventi atmosferici e, in conseguenza di tale esposizione, subisca un danno altrimenti risarcibile ai sensi del presente contratto, detto danno si riterrà coperto a termini di polizza. Nel caso in cui l'Assicurato scompaia e il suo corpo non sia ritrovato entro l'anno successivo alla scomparsa o alla distruzione del mezzo di trasporto terrestre, aereo o marittimo su cui l'Assicurato stava viaggiando al momento dell'incidente, si riterrà che l'Assicurato sia deceduto a seguito di tale incidente.

#### **Sezione 9. Pirateria, aggressioni, terrorismo**

La copertura è prestata agli Assicurati in caso di lesioni riportate a causa di atti di pirateria, aggressioni, terrorismo, sequestro o altro evento analogo che non rientri nelle "Esclusioni", Sezione 10 2 (a) e 2 (b), sempre a condizione che l'Assicurato non vi abbia svolto un ruolo attivo.

#### **Sezione 10. Esclusioni**

È escluso dall'oggetto dell'assicurazione prestata qualsiasi danno, con o senza esito mortale, causato o derivante da:

- 1) suicidio, tentato o consumato da una persona in possesso delle sue facoltà, oppure autolesionismo tentato o consumato da una persona non in possesso delle sue facoltà;
  - a) guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpi di stato o altre usurpazioni di potere;
  - b) qualsiasi atto prevedibile di qualsiasi persona che agisca per conto di o in collusione con qualsiasi organizzazione le cui attività siano dirette a rovesciare con la forza qualsiasi governo (con o senza autorità legale);
- 2) atti illeciti di un Assicurato o del beneficiario designato, degli esecutori o amministratori oppure dei successori legittimi o legali rappresentanti personali dell'Assicurato;
- 3) stato di ebbrezza dell'Assicurato mentre questi si trovava alla guida di un veicolo a meno che l'Assicurato o i suoi beneficiari non dimostrino l'assenza di un legame causale (lo stato di intossicazione sarà determinato in base alle normative vigenti nel paese in cui si è verificato l'incidente);
- 4) scommesse, sfide, atti notoriamente pericolosi;
- 5) pilotaggio di aeromobili, ad eccezione delle persone in possesso di brevetto di volo professionale;
- 6) gare e prove di affidabilità o di velocità di veicoli a motore;
- 7) esecuzione, da parte dell'Assicurato, durante il periodo di soggiorno, di un lavoro manuale in relazione ad una professione, attività o commercio, oppure supervisione di tale lavoro manuale, a meno che tale supervisione non sia di natura puramente amministrativa anziché fisica.

#### **Sezione 11. Esclusione generale**

La Società non sarà tenuta al pagamento in relazione a:

(a) lesione o morte, oppure qualsivoglia danno o spesa derivante o emergente da tale evento, oppure qualsiasi danno conseguente;

---

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28



- (b) qualsiasi responsabilità civile di qualunque natura che siano causati direttamente o indirettamente dai seguenti fattori ovvero a cui i seguenti fattori abbiano contribuito o che sorgano da essi;
- (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o da residui nucleari derivanti dalla combustione di sostanze nucleari;
- (ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di composti nucleari esplosivi o di componenti nucleari degli stessi.

### **Sezione 12. Cessazione della copertura per il singolo Assicurato**

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- (1) nella data di risoluzione del presente contratto;
- (2) nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- (3) allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dall'Impresa, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso sinistro.

### **Sezione 13. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario**

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario. L'indennità per morte da infortunio ed ogni altra somma maturata che risulti non corrisposta al momento del decesso dell'Assicurato dovranno essere liquidate tenendo conto del beneficiario designato dall'Assicurato.

Nel caso in cui non sia stato designato alcun beneficiario o il beneficiario designato sia deceduto prima dell'Assicurato, tali importi dovranno essere corrisposti, a scelta dell'Assicurato e ai sensi delle leggi del paese di pagamento, allo (agli) esecutore(i) o amministratore(i), oppure al (ai) successore(i) legittimo o legale(i) rappresentante(i) personale(i) dell'Assicurato, con eccezione dello Stato.

Nel caso in cui, a seguito di indagine, non sia trovato alcun successore, l'indennizzo sarà liquidato alla contraente, a condizione che tale procedura sia consentita dalle leggi e normative vigenti. Ogni altra indennità sarà corrisposta all'Assicurato.

La quietanza rilasciata dalla(e) persona(e) a cui è versato l'indennizzo libererà completamente l'assicuratore dal pagare ogni altra somma.

Tuttavia nel caso in cui il conto della carta mostri un saldo negativo al momento del sinistro, l'impresa detrarrà dall'indennizzo un importo pari al debito del titolare e liquiderà tale importo in via prioritaria alla contraente ma soltanto con il consenso del beneficiario.

Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno dell'infortunio.

### **Sezione 14. Procedure in caso di sinistro**

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Fideuram Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano** compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

L'Assicurato che abbia subito un danno fisico autorizza il proprio medico a fornire qualsiasi informazione al perito medico dell'assicuratore.

L'Assicurato si impegna a sottoporsi, su richiesta dell'assicuratore, ad una visita medica il cui costo sarà a carico dell'assicuratore.

In caso di morte, l'assicuratore ha la facoltà di subordinare il pagamento dell'indennizzo ad un esame autoptico, il cui costo sarà a suo carico.

Tutti i certificati medici, i rendiconti, le ricevute e le informazioni richiesti dagli assicuratori dovranno essere forniti nelle forme richieste dall'assicuratore e a spese del reclamante.

### **RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.**

---

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28





**INTESA SANPAOLO  
ASSICURA**

**Gestione Reclami e Qualità del servizio**

**Via San Francesco D'Assisi, 10**

**10122 Torino**

**Fax +39 011.093.00.15**

**email: [reclami@intesasanpaoloassicura.com](mailto:reclami@intesasanpaoloassicura.com)**

**email: [reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com)**

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

**IVASS**

**Via del Quirinale, 21**

**00187 Roma**

**fax: +39 06.42.133.745 o +39 06.42.133.353**

**Indirizzo e-mail [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.Europa.eu/internal\\_market/fin services-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.Europa.eu/internal_market/fin services-retail/finnet/index_en.htm)).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

**INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")**

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

**SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura [www.intesasampaoloassicura.com](http://www.intesasampaoloassicura.com) e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

**SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: [dpo@intesasampaoloassicura.com](mailto:dpo@intesasampaoloassicura.com)

**SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO****Categorie di Dati Personali**

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti Terzi <sup>1</sup> (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

**a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti**

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

<sup>1</sup> Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici

**b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

**c) Legittimo interesse del Titolare**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per la gestione della sicurezza fisica, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- presidio della sicurezza dei sistemi IT e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali - trasmissione di dati personali all'interno del gruppo societario a fini amministrativi interni;
- esercizio e difesa di un diritto, in qualsiasi sede;
- svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- gestione di operazioni societarie e strategiche quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
  1. definizione di nuovi prodotti e servizi;
  2. verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
  3. verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture;
  4. miglioramento della Data Quality;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

**SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc ...), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;

(Ed. Maggio 2023)

- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;

**- rilevazione della qualità dei servizi.**

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)

## **SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

**SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

**SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email [dpo@intesasanpaoloassicura.com](mailto:dpo@intesasanpaoloassicura.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com); a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

**1. Diritto di accesso**

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

**2. Diritto di rettifica**

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

**3. Diritto alla cancellazione**

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



#### **4. Diritto di limitazione di trattamento**

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

#### **5. Diritto alla portabilità dei dati**

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

#### **6. Diritto di opposizione**

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

#### **7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

#### **8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.



**SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (tra cui ad esempio i dati relativi allo stato di salute) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

<sup>2</sup> Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).